

**FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI**  
**REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

**Articolo 1**

**- Requisiti di ammissione -**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso delle seguenti caratteristiche:
  - a) essere alternativamente:
    - i. persona fisica Imprenditore Agricolo a titolo Principale ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("IAP");
    - ii. società di persone nella cui compagine sociale figurino almeno un soggetto IAP;
    - iii. società di capitali le cui partecipazioni siano detenute almeno per il 50% (cinquanta/percento) da soggetti IAP, loro coniugi, conviventi stabili, parenti entro il 4° (quarto) grado e/o affini entro il 4° (quarto) grado;
  - b) essere titolati, ai sensi di legge, alla dichiarazione in etichetta «*Integralmente prodotto e imbottigliato all'origine*» o «*Imbottigliato all'origine*»;
  - c) svolgere attività agricola, con modalità prevalentemente c.d. "verticale", ovvero svolgere tutte le seguenti attività:
    - coltivazione diretta dei vigneti, curando tutte le fasi del ciclo biologico fino alla raccolta delle uve;
    - trasformazione in vino delle uve prevalentemente raccolte nei vigneti coltivati direttamente e correlativo imbottigliamento, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati nel successivo Articolo 2;
    - commercializzazione a proprio nome di tutto o parte del prodotto imbottigliato.
  - d) essere titolare di un complesso aziendale dotato di strutture e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività d'impresa, che ricomprenda in particolare:
    - vigneti, coltivati direttamente, risultanti dal fascicolo aziendale;
    - strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività di: (i) coltivazione dei propri vigneti; (ii) trasformazione dell'uva raccolta nei propri vigneti in vino; (iii) commercializzazione del vino prodotto;
  - e) qualora tenuto ai sensi di legge a richiedere, con riferimento al predetto complesso aziendale, il codice di carico e scarico attribuito dall'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ("Codice ICQRF"), essere titolare del predetto Codice;
  - f) essere presentato all'Associazione da almeno 2 (due) Associati appartenenti: i) alla Delegazione Locale in cui ha sede il complesso aziendale di cui l'aspirante Associato è titolare; o ii) al medesimo territorio, in mancanza di una Delegazione Locale di riferimento.
2. Non possono in ogni caso presentare domanda di ammissione:
  - a) le persone giuridiche organizzate nel tipo S.p.A., S.a.p.A. o Società cooperativa, fatta eccezione per la sola Piccola Società cooperativa di cui all'Articolo 21 l. 7 agosto 1997, n. 266;
  - b) le persone giuridiche, in qualunque forma societaria, che siano o annoverino nella propria compagine soci che siano società fiduciarie o trust;
  - c) le persone fisiche i cui nominativi siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato negli ultimi 2 (due) anni, e/o che abbiano subito negli ultimi 10 (dieci) anni la condanna, anche non definitiva, per delitti di comune pericolo mediante frode di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II c.p. e di cui alle leggi speciali in tema di sofisticazioni alimentari (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari, nonché il commercio delle stesse), e/o che

- abbiano definito il giudizio con l'applicazione della pena concordata con riferimento ai predetti reati. Per le persone giuridiche la presente disposizione troverà applicazione con riferimento alle persone fisiche componenti l'organo amministrativo nonché a ciascuno dei soci. Nel caso in cui l'aspirante Associato sia titolare di un'impresa familiare, la presente disposizione troverà applicazione con riferimento a tutti i familiari che prestano il proprio lavoro nell'impresa. In caso di successiva riforma della condanna subita, la situazione di incompatibilità di cui alla presente lettera verrà meno;
- d) i soggetti che aderiscono, direttamente o indirettamente, ad enti che perseguono interessi incompatibili con gli scopi dell'Associazione;

## **Articolo 2**

### **- Utilizzo di prodotto proveniente da soggetti terzi -**

1. Nell'esercizio della propria attività d'impresa l'Associato potrà produrre vino grazie alla vinificazione di uve provenienti da soggetti terzi, purché tali uve costituiscano al massimo il 30% (trenta/percento) rispetto al totale delle uve vinificate, dovendo le uve provenienti dall'esercizio dell'attività d'impresa dell'Associato essere pari almeno al 70% (settanta/percento) del totale delle uve vinificate.
2. Fermo in ogni caso il rispetto del criterio di prevalenza dettato dall'Articolo 2135, u.c. c.c., il limite di cui al precedente comma potrà essere superato nei seguenti casi:
  - a) uve coltivate dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il 4° (quarto) grado e/o dagli affini entro il 4° (quarto) grado dell'Associato;
  - b) complesso aziendale dell'Associato sito in un Comune montano ai sensi dell'Articolo 1, co. III, l. 31 gennaio 1994, n. 97 – *Nuove disposizioni per le zone montane* e ss. mm. e ii.;
3. Le uve provenienti da soggetti terzi eventualmente utilizzate dall'Associato ai sensi del presente Articolo dovranno comunque provenire dal medesimo territorio, preferibilmente da altri Associati, ed in ogni caso dovranno essere utilizzate in coerenza con la produzione dell'azienda di cui l'Associato è titolare.
4. È fatto divieto assoluto agli Associati di imbottigliare vino in tutto o in parte ceduto loro da soggetti terzi, se non in via del tutto occasionale e preferibilmente da altri Associati, al ricorrere di condizioni di assoluta eccezionalità e straordinarietà, determinate a titolo esemplificativo da eventi atmosferici e/o crittogamici calamitosi o gravi incidenti occorsi successivamente alla vendemmia, e comunque non superando il limite del 30% (trenta/percento) rispetto al totale di vino prodotto. Non costituiscono idonea causa di giustificazione dell'acquisto le motivazioni di puro carattere commerciale. In nessun caso potrà essere acquistato vino non in coerenza con la produzione dell'azienda di cui l'Associato è titolare. È altresì fatto divieto assoluto agli Associati di acquistare da terzi e commercializzare bottiglie di vino spumante.
5. L'Associazione potrà in ogni momento procedere a verifiche in ordine al rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.

## **Articolo 3**

### **- Domanda e procedimento di ammissione -**

1. La domanda di ammissione, diretta all'attenzione del Consiglio Direttivo, deve essere necessariamente presentata giusta compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Associazione, e deve contenere *inter alia*:
  - a) la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'Articolo 1, co. 1 del presente Regolamento, in uno con la relativa documentazione, e che l'aspirante Associato non incorre nelle condizioni di incompatibilità di cui all'Articolo 1, co. 2;

- b) l'espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, valutata la sussistenza dei relativi presupposti, deciderà insindacabilmente della stessa.
  3. La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata all'aspirante Associato entro i successivi 15 (quindici) giorni, all'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
  4. L'Associato dovrà provvedere al versamento della Quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 4** **- Perdita dei requisiti di ammissione -**

1. Gli Associati che per qualsivoglia ragione perdano i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento sono tenuti a comunicarlo senza ritardo all'Associazione.
2. È in ogni caso facoltà dell'Associazione, qualora abbia ricevuto, con ogni mezzo, notizia in ordine alla perdita dei requisiti di ammissione in capo ad un Associato, operare le necessarie verifiche, anche richiedendo all'interessato i dovuti chiarimenti e l'eventuale relativa documentazione.
3. In caso di accertata perdita dei requisiti di ammissione, o di rifiuto da parte dell'Associato di fornire all'Associazione i chiarimenti richiesti, il Consiglio Direttivo invierà un primo richiamo scritto all'Associato, con il quale lo inviterà ad uniformarsi entro 60 (sessanta) giorni, o entro il maggior termine determinato dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, alle previsioni di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, ed eventualmente gli comunicherà, previa delibera assunta con provvedimento motivato, la sospensione dai diritti associativi fino all'intervenuta uniformazione.
4. Qualora allo scadere del termine assegnatogli l'Associato non sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, il Consiglio Direttivo gli invierà un secondo richiamo scritto, con il quale lo inviterà ad uniformarsi entro 30 (trenta) giorni, o entro il maggior termine determinato dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, alle previsioni di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, e, ove non vi abbia già provveduto ai sensi del precedente comma 3, gli comunicherà la sospensione dai diritti associativi fino all'intervenuta uniformazione.
5. Contro il provvedimento di sospensione disposto ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 del presente Articolo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. Qualora l'Associato non abbia dimostrato di essere in possesso dei requisiti di ammissione entro lo spirare del termine di cui al precedente comma 4, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. A parziale deroga delle previsioni di cui ai precedenti commi, qualora un Associato persona fisica subisca la condanna, anche non definitiva, per delitti di comune pericolo mediante frode di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II c.p. e di cui alle leggi speciali in tema di sofisticazioni alimentari (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari, nonché il commercio delle stesse), e/o che abbiano definito il giudizio con l'applicazione della pena concordata con riferimento ai predetti reati, questi sarà immediatamente sospeso nell'esercizio dei diritti associativi. Per le persone giuridiche la presente disposizione troverà applicazione con riferimento alle persone fisiche componenti l'organo amministrativo nonché a ciascuno dei soci. Nel caso in cui l'Associato sia titolare di un'impresa familiare, il venir meno dei requisiti di onorabilità in capo anche ad uno solo dei famigliari che prestano il proprio lavoro nell'impresa determina la perdita del presente requisito di ammissione in capo all'Associato. In caso di successiva riforma integrale della condanna subita, la sospensione verrà meno. Qualora invece la condanna passi in giudicato, la sospensione verrà immediatamente convertita in esclusione.

**Articolo 5**  
**- Deroghe al Regolamento -**

1. Dietro motivata richiesta da parte delle Delegazioni Locali, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea degli Associati l'introduzione di deroghe al presente Regolamento, al fine di tenere conto delle peculiarità di specifiche zone.

**Articolo 6**  
**- Disciplina transitoria -**

1. Coloro che risultino già iscritti nell'elenco degli Associati al momento di entrata in vigore del presente Regolamento avranno termine di mesi 12 (dodici) per adeguarsi alle previsioni dello stesso.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma, si applicheranno le previsioni di cui all'Articolo 4.